

## **Assemblea e privacy**

Sull'amministratore di Condominio incombe una precisa responsabilità nell'individuare i soggetti legittimati a partecipare all'assemblea di condominio, in quanto, la partecipazione di un soggetto non legittimato non solo è causa di invalidità della delibera, ma configura anche trattamento illecito dei dati. La partecipazione di estranei all'assemblea rileva in quanto in tale circostanza si può configurare la comunicazione illecita a terzi di dati personali. Il Garante con provvedimento del maggio 2006 e del maggio 2000 ha precisato: "Possono partecipare all'assemblea soggetti terzi (ad es. consulenti o tecnici), per trattare i punti all'ordine del giorno per i quali i partecipanti ne ritengano necessaria la presenza; con l'assenso dei partecipanti o sussistendo le condizioni previste da specifiche norme, potrà partecipare all'assemblea il conduttore di un immobile del condominio."